



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE**

*Sezione civile*

Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa [REDACTED]	Presidente
dott.ssa [REDACTED]	Giudice
dott. [REDACTED]	Giudice est.

riunito in camera di consiglio;

letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura iscritta al n. **1791/2018** R.G.,

**promossa da**

[REDACTED], con l'Avv. [REDACTED],

**-RICORRENTE-**

**contro**

[REDACTED], nato il 27 aprile 1987 a Catanzaro;

**-CONVENUTO-**

**e con l'intervento di**

[REDACTED], con l'Avv. [REDACTED].

**-INTERVENUTO-**

**CONCLUSIONI:** come da verbale dell'udienza del 4.3.2019.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



Con istanza depositata il 3 settembre 2015, la Signora [REDACTED] chiedeva di essere dispensata dall'incarico di Amministratore di Sostegno del figlio - convivente- [REDACTED], nato a Catanzaro il 27 aprile 1977, conferitole con decreto del 16-18 gennaio 2012 (nell'ambito del procedimento n.1994/2011 R.G.V.G.), adducendo un aggravamento delle patologie invalidanti del figlio, il suo ricorso inconsapevole a finanziamenti contratti nel "*miraggio o l'illusione di facili guadagni*", un suo atteggiamento violento e minaccioso, accompagnato da insistenti richieste di denaro.

L'età avanzata e un aggravamento del proprio stato di salute, unitamente alla indisponibilità di altri parenti ad assumere l'ufficio di amministratore di sostegno, inducevano la [REDACTED] a chiedere la dispensa, con sostituzione di "*amministratore non legato da rapporti di parentela, in grado imporsi*", e il trasferimento immediato in "*struttura protetta o casa famiglia*".

A detta istanza, conseguiva l'apertura di altro fascicolo, il n.661/2015 R.G.V.G..

All'udienza del 28 ottobre 2015, la ricorrente dava conto di segnalazione, da parte di un Assistente Sociale dell'ASP di Crotona, di una struttura privata in Torino, la Residenza Tabor, presso la quale si sarebbe recata -partendo la sera stessa- col figlio, affinché questi potesse "*essere curato adeguatamente*".

All'udienza del 16 marzo 2016, il difensore della istante chiedeva valutarsi la trasformazione dell'amministrazione di sostegno in interdizione, alla luce di relazione clinica -depositata in cancelleria il 12 febbraio 2016- a firma della Dott.ssa [REDACTED], psicologa della citata Residenza Tabor; stessa richiesta verrà avanzata - successivamente- dalla Signora [REDACTED], sorella non convivente del beneficiario, con "*comparsa costitutiva e di intervento volontario*", datata 11 maggio 2016.

All'udienza del 21 novembre 2015, veniva conferito incarico a Consulente Tecnico di Ufficio, con quesiti funzionali alla scelta tra l'interdizione e il mantenimento della amministrazione di sostegno.

Una volta depositata la relazione, in data 1 febbraio 2017, la difesa della [REDACTED] insisteva nelle richieste di interdizione del figlio -con nomina di se stessa quale tutore- e, in subordine, nella "*conferma dell'amministratore di sostegno*", con espressa



previsione della *“impossibilità per il beneficiario di contrarre contratti ed assumere obbligazioni”*.

Con provvedimento del 13 aprile 2017, il Giudice Tutelare accoglieva *“la richiesta di applicazione dell’istituto dell’interdizione ..., con chiusura dell’Amministrazione di Sostegno”*, mandando *“al Collegio, per la decisione, previo parere del Pm-sede”*.

Formatosi il nuovo fascicolo, all’udienza del 12 ottobre 2018, comparivano la Signora [REDACTED] e il beneficiario, personalmente.

Una volta acquisita, in data 19 febbraio 2019, su disposizione del Giudice, una relazione clinica aggiornata della Residenza Tabor, la ricorrente precisava le conclusioni, insistendo per la nomina di [REDACTED] quale tutore e di [REDACTED] quale pro-tutore, senza chiedere altri termini per ulteriori atti difensivi.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di [REDACTED], per non essersi costituito in giudizio.

Nel merito, la domanda di interdizione va rigettata, con trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare, per l’apertura dell’amministrazione di sostegno e l’eventuale predisposizione della misura.

Il presente procedimento ne segue uno precedente, sorto per una semplice domanda di dispensa dall’incarico di Amministratore di Sostegno e di trasferimento del beneficiario in *“struttura protetta o casa famiglia”*.

Successivamente a quelle istanze, nel mese di ottobre del 2015, il beneficiario veniva accolto nella Residenza Tabor di Torino.

La richiesta di interdizione veniva formulata, per la prima volta, dopo la relazione - depositata il 12 febbraio 2016- della Dott.ssa [REDACTED] (psicologa della Residenza Tabor), che -a quell’epoca- individuava, nel *“Provvedimento di Interdizione”*, una *“forma di tutela maggiore”*, essendo il [REDACTED] *“incapace di provvedere personalmente ai suoi interessi e al fine di prevenire eventuali atti suscettibili di rilievo giuridico e potenzialmente lesivi”*.

Il timore, poi manifestato dalla difesa della Signora [REDACTED] (all’udienza del 16 marzo 2016), era dovuto al fatto che il [REDACTED] *“verbalizza ripetutamente il suo disaccordo relativo alla permanenza in struttura”*.



Nei fatti, però, detto timore si è rivelato essere infondato, visto che, all'udienza del 12 ottobre 2018, la Signora [REDACTED] ha riconosciuto che il figlio ha mantenuto, *“sin dal mese di ottobre 2015”* (e dunque, in un tempo esteso tre anni), la propria permanenza nella Residenza Tabor, dove prende *“regolarmente le medicine prescritte”*.

Anche il beneficiario, sentito personalmente, si è detto contento del trattamento medico riservatogli dalla struttura di Torino (con parole di apprezzamento anche per la città), dov'è sottoposto a *“sedute con psichiatri”* e partecipa *“a delle attività didattiche”*.

Con l'audizione di madre e figlio, il timore della difesa può dirsi scansato e, anzi, il desiderio -manifestato dallo stesso beneficiario- di farsi ricoverare in una struttura a Roma (più vicina alla sorella) dice di una collaborazione e di una volontà, di segno evidentemente opposto all'idea che questi non abbia intenzione di tornare in struttura, relegando le occasioni di rifiuto (riferite nell'ultima relazione della Residenza Tabor) a nulla più che un passato episodico, ormai superato.

Oltretutto, la stessa relazione del 2016 esprimeva un giudizio *“discretamente positivo”* in ordine alla *“permanenza comunitaria”* del [REDACTED], *“dal momento che il paziente sta acquisendo, seppur lentamente e a fasi intermittenti, la capacità di modulare i propri impulsi e di relazionarsi in maniera neutra e complementare con gli altri ospiti e con i componenti dell'equipe educativa”*.

E non solo! Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, sono emersi significativi miglioramenti delle condizioni di salute del beneficiario, avendolo trovato *“migliorato, nel senso che ha recuperato un po' di responsabilità nell'uso del denaro; infatti, l'altro giorno mi ha restituito il resto dopo aver fatto una spesa. Non mi chiede più insistentemente denaro; infatti poco fa mi ha chiesto denaro per andare al bar e, alla mia risposta di attendere perché saremmo andati insieme, ha accettato di buon grado. Non è più dedito al gioco”*.

Nondimeno significativa è la sintonia del figlio sul punto, quando ha affermato: *“mia madre non mi dà soldi e io l'accetto. Vorrei organizzare con mia madre una soluzione per mettermi alla prova: ad esempio una piccola ricarica mensile della postapay, che io possa gestire per un mese e poi vediamo. Ovviamente, accetto le decisioni di mia madre”*.

Risulta recuperato anche il rapporto tra madre e figlio, a superamento delle criticità segnalate nella istanza introduttiva e nell'ultima relazione della Residenza Tabor.



La madre descrive un figlio che *“Mantiene un atteggiamento pacifico e non più minaccioso, differentemente da quanto accadeva nel 2015, quando abbiamo depositato l’istanza oggi discussa”*.

Entrambi descrivono un quadro familiare recuperato, in termini di serenità e qualità di vita: *“Durante il giorno, esce, vede gli amici del suo paese, torna in orario per i pasti”* (questo riferisce la madre); *“Durante il giorno esco, vado in chiesa, leggo il giornale e vedo gli amici”* (questo riferisce il figlio).

In un simile scenario, l’istituto preferibile, nell’interesse di [REDACTED], è – indubbiamente- quello dell’amministrazione di sostegno, la cui introduzione -com’è noto- risponde all’obiettivo di limitare il ricorso alle tradizionali misure dell’interdizione e dell’inabilitazione, eccessivamente afflittive laddove *“non emergano, in sede di istruttoria, elementi da cui desumere che la misura richiesta possa favorire un obiettivo miglioramento delle condizioni di vita della stessa, ovvero una maggiore e migliore protezione dei suoi interessi patrimoniali e personali”* (T. Lecce 3.11.2015).

La misura dell’interdizione è un rimedio meramente residuale, limitato ai soli casi in cui l’amministrazione di sostegno, strumento di protezione generale delle *«persone non in grado di provvedere ai propri interessi»*, sia *«inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario»*, giusta previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art.413 c.c. (Tribunale Modena 15.9.2004; nello stesso senso, si veda Cass. 4866/2010; Tribunale Cassino 23.10.2015).

Oltretutto, non v’è ragione per ritenere insufficiente l’amministrazione di sostegno, allorquando dovesse imporsi il ricovero coatto del beneficiario (necessità paventata dalla difesa, ma ormai esclusa per le recenti dichiarazioni di madre e figlio) o il recupero dello stesso per essersi allontanato senza autorizzazione.

In generale, *“è ammissibile l’inserimento del beneficiario in casa di ricovero anche indipendentemente dal suo dissenso...; l’art. 358 c.c. –norma che dispone che il minore in tutela (dunque l’interdetto) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore– disciplina infatti una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di ADS ex art. 411, u.c., c.c., non essendovi ragioni letterali per ritenere il contrario”* (Tribunale Vercelli, 28/03/2018): riprova è che il potere di *“prestare il consenso informato per cure e trattamenti medico-*



*chirurgici necessari alla vita e alla salute del beneficiario*” era già conferito alla [REDACTED], col decreto di nomina del 16 gennaio 2012.

D'altra parte, più in generale, *“il consenso del beneficiario, tanto alla misura di amministrazione di sostegno, quanto al compimento degli atti ad essa relativi, non costituisce condizione indefettibile; non si capirebbe altrimenti il senso dell'art. 410 c.c., che tale dissenso disciplina, prevedendo per l'appunto il ricorso al GT”*: infatti, la stessa *“scelta della nomina dell'amministratore di sostegno s'impone laddove la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato”* (Cass. Sez. I, nr. 22602/2017), trattandosi di scelta che deve essere basata anche sulla *“flessibilità e ... maggiore agilità della relativa procedura applicativa”* (Cass., sez. I, n. 9628/2009; Cass.,sez. I, n. 22332/2011)

Oltretutto, sono *“gli artt. 405 e 408 c.c. a prevedere un potere/dovere di cura entro cui si iscrive anche il collocamento protettivo in una Comunità di assistenza e cura e, anche il mutamento di residenza”*, anche perché *“la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York in data 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce espressamente il dovere di «adottare misure adeguate per proteggere le persona con disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico» anche per garantire il loro pieno inserimento nel tessuto sociale”* (Tribunale di Varese, decr., 30 aprile 2012).

Per queste ragioni, il Giudice Tutelare *“può autorizzare l'amministratore ad esprimere il consenso ... all'immediato inserimento coatto ... in struttura residenziale o ospedaliera ..., disponendo che i Carabinieri prestino prontamente ogni opportuna collaborazione all'A.d.S.”*, anche in caso di *“allontanamento non autorizzato dall'amministratore e/o dai sanitari responsabili”* (Tribunale Bari, 27/12/2006); lo stesso amministratore può avere anche *“il potere di disporre le dimissioni dall'attuale luogo di ricovero nonché deciderne l'inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensità di cura”* (Tribunale di Modena, decr., 3 gennaio 2010), *“anche tramite ausilio della P.S.”* (Tribunale di Modena, decr., 28 luglio 2016).

Nondimeno assistita, dall'istituto dell'amministrazione di sostegno, è l'incapacità del beneficiario di cogliere la portata obbligatoria di pratiche di finanziamento o simili, stante la previsione contenuta nell'art.409 comma 1 c.c., in virtù della quale è possibile negare al beneficiario la capacità di *“sottoscrivere contratti e impegnare il patrimonio*



*verso l'esterno se non con l'assistenza dell'amministratore, da intendere in senso stretto (presenza dell'amministratore di sostegno all'atto giuridico e sua sottoscrizione)"* (Tribunale Varese, decr. 6 ottobre 2009).

Alla luce di quanto sopra, vi sono i presupposti per dare applicazione all'art. 418 comma 3 c.c., che consente al Giudice, laddove appaia opportuno -nel corso del giudizio di interdizione- applicare l'amministrazione di sostegno, di disporre, d'ufficio, con separata ordinanza, la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare, previa sentenza collegiale di definizione del giudizio.

Vi sono anche i presupposti per disporre, in virtù dell'art. 405 comma 4 c.c. (richiamato dall'art. 418 ultimo comma c.c.), la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, a cui conferire immediatamente il potere di: a) prestare il consenso informato per cure e trattamenti medico-chirurgici necessari alla vita e alla salute del beneficiario; b) fare inserire il beneficiario in casa di ricovero anche indipendentemente dal suo dissenso e, dunque, anche coattivamente e -ove occorrente- con l'ausilio dei Carabinieri e in genere di Forze di P.S.; c) disporre le dimissioni dall'attuale luogo di ricovero nonché deciderne e consentirne l'inserimento in altre strutture, anche coattivamente e -ove occorrente- con l'ausilio dei Carabinieri e in genere di Forze di P.S.; d) assistere necessariamente il beneficiario in ogni atto che impegni il proprio patrimonio verso l'esterno, con presenza dell'amministratore di sostegno all'atto giuridico e alla sua sottoscrizione; e) compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Specularmente, al beneficiario è vietato abbandonare l'istituto cui è stato destinato senza il permesso dell'amministratore di sostegno provvisorio; è vietato, altresì, sottoscrivere contratti e impegnare il patrimonio verso l'esterno se non con l'assistenza (presenza all'atto giuridico e alla sua sottoscrizione) dell'amministratore di sostegno provvisorio.

### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda di interdizione proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], nato il 27 aprile 1987 a Catanzaro, così provvede:

- rigetta la domanda di interdizione di [REDACTED], nato a Catanzaro il 27 aprile 1987;
- nomina [REDACTED], nata l'8 dicembre 1937 a Cutro e ivi residente alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].



amministratore di sostegno provvisorio del figlio [REDACTED], nato a Catanzaro il 27 aprile 1987, con i poteri e le funzioni indicati in motivazione;

- manda la cancelleria per i conseguenti adempimenti;
- dichiara irripetibili le spese anticipate;
- dispone che a cura del Cancelliere la sentenza vada comunicata entro dieci giorni dalla pubblicazione al Giudice Tutelare e all'Ufficiale di Stato Civile per le incombenze rispettive;
- dispone con separata ordinanza la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare, per l'apertura dell'amministrazione di sostegno e l'eventuale predisposizione della misura.

Così deciso dal Tribunale di Crotona, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2019.

Si comunichi al PM e alle parti costituite.

**Il Giudice Estensore**  
*GOP Dott.* [REDACTED]

**Il Presidente**  
*Dott.ssa* [REDACTED]

